COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **URSO GIACINTO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi (1374) 331

PRESIDENTE 331, 332, 336, 338, 339, 341
ARMELLA 339, 341
ARNONE 332, 338, 339
DEL DUCA, *Relatore* . 332, 336, 338, 339, 340, 341
LUSSIGNOLI 339
MARRAFFINI 339
PALOPOLI 340
SAVINO 335
SEPPIA 340
VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 337, 338, 339, 340, 341

Votazione segreta:

PRESIDENTE 341

La seduta comincia alle 9,45.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi (1374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi ».

Come i colleghi ricorderanno, in una delle precedenti riunioni la Commissione aveva deliberato di rinviare la discussione del disegno di legge oggi al nostro esame, su richiesta del relatore, per poter approfondire maggiormente l'argomento.

L'onorevole Del Duca ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL DUCA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1374, concernente la limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi, recepisce, come è bene evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, la direttiva CEE n. 76/621 del 20 luglio 1976 con la quale il Consiglio della Comunità, constatato che l'ingestione in dosi elevate di olio di colza causa effetti nocivi su animali sottoposti ad esperimento, anche se non è dimostrato che gli stessi effetti si manifestano sugli esseri umani, ha fissato - solo a titolo precauzionale - il contenuto di acido erucico, caratteristico componente dell'olio di colza e degli oli e dei grassi destinati all'alimentazione umana, nella misura del 10 per cento a partire dal 1° luglio 1977, da ridurre al 5 per cento dal 1° luglio 1979.

Il disegno di legge al nostro esame, presentato fin dal 18 aprile 1977, prevede l'adozione immediata del limite massimo del 5 per cento. L'applicazione di tale provvedimento è urgente. Infatti il nostro paese è attualmente in infrazione rispetto alla direttiva CEE che prevede l'adozione del limite del 10 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977.

Tale situazione, se non è tale da provocare preoccupazioni dal punto di vista sanitario, è però difficilmente sostenibile di fronte alle autorità comunitarie e può essere pregiudizievole dal punto di vista economico, potendo gli altri paesi, che si sono già adeguati alla direttiva CEE nei termini prescritti, esportare in Italia, a basso prezzo, olio di colza non in regola con le norme comunitarie.

A questo proposito si può ricordare che da noi la lavorazione di semi di colza è praticamente insignificante, non avendo la nostra industria possibilità di acquistare grosse quantità di semi, prodotti, per la quasi totalità, in Francia e in Germania, dove la produzione della colza è stata intensificata in seguito agli incentivi forniti dalla Comunità.

Inoltre all'articolo 2 occorre modificare la data del 1° luglio 1977, sostituendola con la data in cui la legge stessa entrerà in vigore dopo l'approvazione. Non è infatti pensabile che una norma del genere possa avere un effetto retroattivo.

Qualche perplessità suscita poi in me la particolare gravità della pena prevista in caso di inosservanza del limite massimo previsto di acido erucico; riterrei pertanto opportuno, in caso di lieve superamento del limite fissato - soprattutto perché bisogna tener conto che l'accertamento del risultato è rimesso ad analisi i cui risultati possono non essere eccessivamente precisi - prevedere la sola sanzione pecuniaria, anche se abbastanza elevata; e questo in linea con il principio della depenalizzazione delle sanzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ARNONE. È certamente diversa l'atmosfera in cui si svolge il dibattito attorno ad una questione che nel 1974 aveva sollevato un mare di polemiche. Il relatore ha già ricordato come, attorno all'olio di colza ed alla « sventagliata » di decreti ministeriali contraddittori emessi tra il 1972 ed il 1974 (che ruotavano attorno alla fissazione di limiti massimi consentiti di acido erucico), si fosse scatenata una vivacissima polemica sulla stampa, anche in conseguenza di un intervento della magistratura - se non ricordo male, attuato dal pretore di Treviso - che richiamò l'attenzione della pubblica opinione su un argomento che era stato varie volte ed in vario modo sollevato: quello dell'intervento dei pubblici poteri e dei diversi modi di controllo sui prodotti industriali destinati all'alimentazione.

È noto come in quella occasione sbigottimento destò la constatazione che la materia relativa ai prodotti industriali destinati all'alimentazione era materia di competenza del tossicologo, più che dell'esperto in scienza dell'alimentazione, come sarebbe stato invece naturale.

Quella polemica ebbe degli echi anche qui in Parlamento, quando il 22 maggio 1974, rispondendo alle numerose interrogazioni che erano state presentate, il Governo definì « provvedimento d'avanguardia » l'aver limitato al 15 per cento il contenuto massimo di acido erucico consentito negli oli e grassi destinati al consumo umano.

Non desidero riattizzare una polemica sulle vicende di allora, che servirono, per il modo in cui l'esecutivo si atteggiò, a dimostrare soltanto come fosse mancato nel modo più assoluto nel Governo un approfondimento su questioni di rilevante interesse per la salute pubblica, in relazione alla raccolta di studi ed osservazioni sulla nocività ed alle ripercussioni, anche di ordine economico, che un provvedimento siffatto per forza di cose provoca, tanto che con il decreto ministeriale del 22 gennaio 1973 si era dovuto ammettere che il Ministero degli esteri ribadiva taluni vincoli da cui lo Stato italiano era condizionato in forza degli accordi precedentemente stipulati, mentre il Ministero dell'industria esprimeva viva perplessità in ordine alla fondatezza ed opportunità del provvedimento cautelativo adottato con il decreto del 27 dicembre 1972. Si dimostrava in tal modo come mancasse una visione collegiale della situazione e come ciò avesse portato ad una serie di provvedimenti (304 decreti) contraddittori tra di loro, ed anche come l'intervento del Governo avesse determinato preoccupazioni nell'opinione pubblica, insicurezza, incertezza e quanto meno il sospetto che si fosse attenti agli interessi dei produttori stranieri di colza più che a quelli del consumatore italiano, esposto, indifeso, alle aggressioni della nocività degli alimenti.

Ora si può affrontare un dibattito su questo tema in condizioni diverse, in un clima certo più disteso, non adulterato dalle polemiche, avendo a disposizione una più ampia schiera di dati scientifici ed un preciso riferimento, costituito dalla direttiva del Consiglio della CEE del 20 luglio 1976, n. 621.

Ciò che dal 1974 ad oggi si è acquisito è una nozione: ebbero ragione allora la stampa, certa magistratura e l'opinione pubblica a sollevarsi contro l'uso incontrollato dell'olio di colza, essendo stata ampiamente dimostrata dalle commissioni scientifiche incaricate di studiare i diversi aspetti tossicologici la capacità di tale olio vegetale a determinare lesioni a livello del fegato, del corticosurrene, della tiroide, nonchè a carico del miocardio, al punto da individuare il limite non nocivo nel contenuto del 5 per cento di acido erucico.

Ebbe pertanto torto il Governo, allora, ad attestarsi sul limite del 15 per cento – che è il limite ancora oggi vigente – dopo aver abbandonato quello del 10 per cento precedentemente adottato, probabilmente più idoneo ad assicurare la difesa della pubblica salute. Sicché dal 1974 ad oggi, è opportuno qui rilevarlo, abbiamo consentito l'uso di prodotti contenenti un tenore di acido erucico probabilmente pericoloso, che potrebbe aver determinato una patologia – ci auguriamo minima – che nessuna casistica né alcuna statistica rileveranno mai, data l'assoluta impossibilità di praticare nel nostro paese indagini epidemiologiche di ampio raggio, attendibili e serie.

Ciò dimostra che, più che le attenzioni nei confronti della salute pubblica, certamente ampia parte nell'indurre prima la sospensione e poi la modifica del decreto ministeriale del 27 dicembre 1972 ebbero le pressioni internazionali, e soprattutto della Francia, tra i più grossi produttori di colza e di ravizzone, nonché della Germania federale, che ha proceduto anch'essa, se pure in misura più limitata della Francia, ad aumentare la sua produzione dal 1948 ad oggi. Per comprendere la portata delle pressioni ed i condizionamenti intervenuti, è sufficiente rilevare come da una produzione di colza di

154 mila tonnellate nel 1950 la Francia sia passata a 458 mila tonnellate nel 1968 e a 621 mila nell'annata agraria 1971-72; mentre la Germania è passata dalle 83 mila tonnellate del 1950 alle 228 mila tonnellate del 1971-72.

È utile qui ricordare come, invece, la produzione italiana si sia ridotta da 14 mila tonnellate nel 1950 a 6 mila tonnellate nel 1971-72, fatto che ci obbligherà a fare talune considerazioni sulle quali tornerò fra poco.

Se nonostante l'aumento della produzione di colza la CEE è pervenuta ad un provvedimento destinato a ridurre i consumi di olio di colza, ciò si spiega non certo con il fatto che la CEE avrebbe abbandonato i produttori francesi e tedeschi di colza, i cui interessi, come è abbastanza noto, sono stati e continuano ad essere efficacemente tutelati a livello comunitario, ma perché è in corso – noi diciamo fortunatamente – una evoluzione qualitativa nella produzione dei semi di colza che attraverso la introduzione di sementi selezionate è riuscita a mettere a disposizione la canbra, appunto una colza ottenuta da sementi selezionate e contenente tassi assai più limitati di acido erucico.

Oggi siamo chiamati ad uniformarci alle direttive CEE che hanno stabilito dei limiti nell'uso della colza; diciamo subito che noi comunisti, che siamo stati i critici più rigorosi dei limiti fissati dai provvedimenti ministeriali precedenti, concordiamo con i limiti stabiliti dalla direttiva comunitaria e dal disegno di legge presentato dal Governo, anche se esprimiamo talune riserve, in relazione alla necessità di acquisire, e in questo senso sollecitiamo oggi il Governo, dati più precisi sulle abitudini alimentari degli italiani.

Mi riferisco, onorevole sottosegretario, alla necessità di tenere presente l'articolo 4 della direttiva della CEE, che così recita: « Se uno Stato membro constata che i tenori massimi di acido erucico fissati dall'articolo 2 presentano un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conformi alle disposizioni della presente direttiva, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi ». Tale specificazione avvia una procedura per la modifica dei limiti massimi prevista, del resto, dall'articolo 5 della stessa direttiva CEE.

A me sembra che questa norma corrisponda ad una confessione della Commissione: anche se sembra che non vi siano indicazioni tali da sostenere con certezza che l'olio di colza causi all'uomo modificazioni simili a quelle riscontrate negli animali da esperimento, esiste tuttavia fondatamente la possibilità che esso possa rappresentare un potenziale rischio, di livello tale, però, da non consentire di considerare definitivo il limite del 5 per cento indicato e di lasciare aperta la possibilità di una sua revisione, ove contributi scientifici di ricerca dovessero invitare a farla.

Il nostro paese non è produttore di colza, anzi da una serie di documentazioni scientifiche elaborate dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto nazionale di nutrizione e da altre istituzioni, si desume la nocività della colza oltre determinati limiti. Sarebbe facile, a questo punto, approdare alla conclusione di proibire l'uso della colza a scopi alimentari; essa ci metterebbe al sicuro da ogni probabile rischio, ancorché minimo, e non determinerebbe conseguenze di ordine economico sulla nostra produzione agricola.

A tale conclusione preferiamo non approdare, e credo giustamente: infatti non sarebbe giustificato un provvedimento di questa natura, anzi, apparirebbe velleitario a chi, come noi, non è in grado di offrire una documentazione scientifica tale da dimostrare la necessità della proibizione. Inoltre la proibizione influirebbe sul prezzo degli olî vegetali, dal momento che – è fatto noto – tra le piante da olio la colza è la meno costosa. Tutto ciò provocherebbe perturbazioni nella evoluzione di un consumo di olio di semi che nel decennio 1962-1973 è stato raddoppiato.

Nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge a nome del gruppo comunista, non credo di potermi esimere da

una considerazione che implica – me ne rendo conto – questioni che esulano dalla competenza specifica della nostra Commissione, per investire altri problemi più vasti, quali quelli relativi alla produzione agricola, all'economia agricola, al costume alimentare degli italiani, alle tendenze spontanee ed indotte dei consumi alimentari, eccetera.

Sarebbe indubbiamente necessario un approfondimento di tutti questi problemi non essendo, questa è la mia convinzione, il problema dell'acido erucico di indole squisitamente sanitaria, ma di più vasta portata per un paese come il nostro che è tradizionalmente produttore e consumatore di olio di oliva e che ha visto spostare le preferenze alimentari verso il consumo di olî di semi.

Quanto abbiano influito le persuasioni occulte ed il gioco di interessi che non sono quelli nazionali e quanto le condizioni economiche delle famiglie è analisi che non sono in grado di fare, ma che richiederebbe certamente attenzione da parte del Parlamento.

Non so immaginare oggi in questa sede quali potranno essere le conseguenze del provvedimento che stiamo per approvare sulla produzione degli olî alimentari. Intuisco, infatti, che conseguenze e riverberi ci saranno e mi meraviglio del fatto che non si sia ritenuto opportuno richiedere il parere della XI Commissione agricoltura.

Al di là del disegno di legge al nostro esame, la questione della colza e delle vicende che l'hanno caratterizzata dal 1972 ad oggi, dimostra come il problema della nostra presenza negli organismi CEE sia ancora purtroppo aperto.

Anche le vicende riguardanti la colza dimostrano come a livello comunitario sia ancora prevalente il peso dei produttori più forti e come spesso gli interessi nazionali siano emarginati da interessi più efficacemente tutelati dai rispettivi governi.

Ciò dimostra ancora una volta la necessità di una maggiore attenzione da parte del Governo verso i problemi della produzione nazionale, che deve essere tutelata con maggiore fermezza e con più rigorosa decisione.

Mi chiedo se sia lecito che un paese tradizionalmente produttore di olio di oliva possa passivamente assistere ad una riconversione di abitudini alimentari tradizionali che vedono emarginate o messe in difficoltà le proprie produzioni per motivazioni diverse da quelle riguardanti la nutrizione, le uniche a poter essere considerate legittime, specialmente in un momento in cui la produzione di olio di oliva deve affrontare la competizione con quella degli altri paesi mediterranei i quali, è noto, interverranno, come già del resto intervengono, con un peso tale da creare difficoltà nella nostra produzione e nel nostro mercato di olio di oliva.

È necessario, dunque, un approfondimento da parte del Parlamento su tale materia che presenta aspetti, oltre che sanitari, anche economici.

Nell'approvare il disegno di legge, il gruppo comunista ritiene doveroso raccomandare al Governo di farsi promotore, per la parte che lo riguarda, di tali iniziative di analisi.

SAVINO. Innanzitutto desidero preannunciare a nome del gruppo della democrazia cristiana il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

Il collega Arnone nel suo intervento ha posto l'accento, mettendo « il dito nella piaga », su alcuni argomenti che dovranno essere oggetto di maggiore riflessione da parte nostra e soprattutto da parte dei colleghi della Commissione agricoltura, dal momento che a quest'ultima competono tutte le questioni relative alla tutela ed alla definizione degli indirizzi che i produttori agricoli devono seguire.

Certamente non è possibile ignorare il fatto, sottolineato dal collega Arnone, che la politica comunitaria è stata condotta dai paesi continentali in modo sempre prevaricante nei confronti di quelli dell'area mediterranea. Questo discorso, se approfondito, ci porterebbe troppo lontano: non è sufficiente affermare che occorre da parte nostra maggiore attenzione ed una più puntuale presenza nell'ambito della Comunità, così come non è sufficiente richiamarsi a quegli articoli relativi alle

direttive comunitarie miranti a tutelare certi nostri interessi; tutto ciò si scontra poi, inevitabilmente, con la realtà di una Commissione all'interno della quale siamo largamente in minoranza rispetto ai pacsi continentali. Pertanto, a prescindere dalla nostra volontà e capacità di incidere sulle decisioni che tale Commissione adotta, il problema non è risolvibile fino a quando non entreranno a far parte della Comunità europea altri paesi dell'area mediterranea, che contribuirebbero a riequilibrare la presenza numerica e politica dei paesi mediterranei all'interno della Comunità medesima.

Concordando con quanto detto dal collega Del Duca nella sua relazione, desideravo cogliere l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo di illuminarci una volta per tutte sulla situazione relativa all'attuazione delle direttive comunitarie, dal momento che non è certamente producente rilevare, ogni qualvolta affrontiamo argomenti ad esse relativi, che siamo costantemente in ritardo su tutte le diverse materie. Quante altre direttive comunitarie sono ferme « nei cassetti » ministeriali ? Sono cose che è necessario accertare una volta per tutte non foss'altro che per evitare e prevenire azioni di altri paesi che potrebbero mettere in discussione la produzione italiana nonché porci in una condizione di inferiorità rispetto a chi le direttive ha già applicato.

Questo lavoro è necessario e, da parte nostra, faremo di tutto per portarlo avanti al più presto possibile così come abbiamo dimostrato di essere in grado di fare tutte le volte che se ne è presentata l'occasione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL DUCA, *Relatore*. Mi limiterò soltanto ad invitare i colleghi ad approvare celermente il disegno di legge al nostro esame che ha già subìto un ritardo di un anno e mezzo circa. Se lo avessimo, infatti, approvato al momento della sua presentazione, non soltanto oggi saremmo in regola rispetto alle direttive comunitarie, ma avremmo anche risolto un problema di coscienza che le ricerche chimiche condotte senz'altro ci pongono. La comunicazione della CEE, infatti, è stata stilata a seguito della comunicazione di un documento redatto da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana composto da ricercatori provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Repubblica federale tedesca, dalla Francia, dall'Italia, dal Belgio, dalla Danimarca, dai Paesi Bassi e dall'Irlanda. L'Italia era rappresentata dal professor Gatti e dal professor Toni, rispettivamente ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e titolare della cattedra di anatomia umana dell'università di Modena. Tale comitato era incaricato di precisare il bilancio delle conoscenze concernenti gli effetti che potrebbe provocare il consumo degli oli di colza nell'alimentazione umana. Lo studio è stato condotto soltanto su giovani e piccoli animali, cioè su ratti del peso di circa 15 grammi, ai quali sono state somministrate alte dosi di acido erucico; ciò che è importante ai nostri fini è che le ricerche e gli studi condotti fino ad oggi sull'uomo non hanno fornito la prova di effetti nocivi.

A seguito dei risultati ottenuti dal comitato scientifico per l'alimentazione umana e delle famose incriminazioni di alcune ditte produttrici di olio di semi vari, tra i quali la colza, venne costituita una commissione che partecipò alle udienze relative alle suddette incriminazioni e della quale facevano parte i professori Monacelli dell'Istituto superiore di sanità, Pallotta dell'Istituto industrie agrarie dell'università di Bologna, Turchetto dell'Istituto di chimica biologica dell'università di Bologna, Lanzola dell'Istituto di igiene dell'università di Pavia, Fidenza e Franconi del laboratorio di igiene e profilassi di Perugia, Paolini, già rappresentante del Ministero delle finanze, ed Arrigo dell'Istituto di fisiologia umana dell'università di Genova. Nel corso dell'udienza presso la pretura di Livorno, tale commissione ha ribadito che gli esperimenti effettuati su animali ed in special modo sul ratto, caratterizzati dalla ingestione di alte dosi di

olio di colza, non potevano essere riportate *sic et simpliciter* sull'uomo; la prova della pericolosità dell'acido erucico per l'uomo non era stata raggiunta nemmeno al congresso di Giessen, dove tra gli altri paesi era presente la Polonia il cui consumo di olio di colza è pari al nostro di olio di oliva; la CEE aveva allora suggerito, in attesa di altri studi, un limite cautelare del 15 per cento di acido erucico. È necessario poi valutare attentamente la composizione chimica dell'acido erucico, che può presentare catene più o meno lunghe, ma entriamo allora più strettamente nel campo chimico che esula dalle mie conoscenze specifiche.

Per queste ragioni sollecitiamo l'approvazione di questo disegno di legge, che riduce la percentuale di acido erucico da inserire nelle varie miscele di oli di semi che, d'altra parte, sono usati nel nostro paese in misura abbastanza limitata, non per ingestione diretta ma per la preparazione di determinati cibi (fritture). La percentuale del 5 per cento di acido erucico credo sia sodisfacente, anche considerando gli studi più approfonditi che si stanno facendo su questa sostanza.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore per il proficuo lavoro svolto per approfondire l'esame del provvedimento e coloro che sono intervenuti in questo interessante dibattito che è stato innervato di valide considerazioni.

Essendo presentatore del disegno di legge, il Governo non può che rinnovare il suo consenso ad esso, non trascurando di farsi carico di tutte le osservazioni, che sono state avanzate, aventi ripercussioni in campo sanitario ed economico.

Il problema è stato ampiamente sviscerato e do atto con sodisfazione all'onorevole Arnone del suo intervento, condotto con acutezza di analisi e profondità di argomentazioni, e ripreso dall'onorevole Savino che non ha trascurato gli aspetti sanitari ed economici.

Nell'adottare provvedimenti del genere l'azione del Ministero della sanità è prevalentemente finalizzata alla tutela della salute anche se non può, e non per servire interessi particolari, non tener conto di quelle che possono essere le ripercussioni sul piano dell'industria e dell'economia in generale del nostro paese.

Sono stati fatti dei richiami alle polemiche passate. Vorrei far notare che molte volte alcune cose, viste a distanza di tempo, assumono contorni diversi e ridimensionati. Ci rendiamo conto pienamente dell'importanza del problema della salute. Il cittadino, che ha visto man mano migliorare le sue condizioni di vita, tiene alla propria salute in maniera quasi morbosa ed ogni cosa che la minacci, anche sotto il profilo del sospetto e non del rigore della verifica scientifica, lo rende particolarmente sensibile.

Vorrei poi respingere decisamente non proprio l'accusa, ma il rilievo, secondo il quale nel recepimento da parte del Governo delle varie direttive possano prevalere determinati interessi e che il Governo sia condizionato da pressioni di carattere internazionale; basterebbe a sconfessare questo, il fatto che l'amministrazione sanitaria, invece di avvalersi della propria discrezionalità ed attestarsi sul tasso del 10 per cento consentito, ha voluto subito adottare il tasso minimo del 5 per cento ed ha previsto per i trasgressori pene molto severe, fino all'arresto, e ciò per garantire maggiormente la salute del cittadino.

Ogni direttiva CEE, d'altra parte, quando concerne la possibile nocività di alcune sostanze che si introducono nella preparazione degli alimenti, consente agli Stati membri di avvalersi di ogni norma di garanzia. Se quindi ulteriori studi ed analisi scientifiche dimostrassero che anche la percentuale minima del 5 per cento fosse nociva per la salute, il Governo italiano non esiterà ad adottare dei provvedimenti in proposito, come ha fatto del resto in altre occasioni: per quanto riguarda i coloranti, ad esempio, sono stati adottati decreti emessi dal Ministero della sanità in difformità dalle direttive comunitarie.

A volte le direttive comunitarie vengono recepite con ritardo, a causa delle procedure abbastanza lunghe, da parte delle

nostre strutture sanitarie che operano un vaglio scientifico molto approfondito. Si sta attualmente discutendo del problema dei medicinali, dei cosmetici, dello zucchero e del miele. E il Governo ha tutto l'interesse a mettersi in regola con le direttive CEE per non trovarsi nella condizione, estremamente imbarazzante, di essere chiamato in giudizio di fronte alla corte dell'Aja.

Il problema, sollevato dall'onorevole Arnone, delle ripercussioni sul piano sanitario ed economico richiede una trattazione più ampia che vedremo di affrontare. Vorrei far notare che vi sono dei ripensamenti anche sul piano scientifico. Vi è, ad esempio, chi ha affermato che il consumo di olio di oliva in certe zone ha fatto rilevare un minor numero di cardiopatie rispetto a zone dove invece è più diffuso il consumo di olio di semi e questo dovrebbe farci piacere, perché essendo l'Italia un paese dell'area mediterranea sarebbe auspicabile certo una maggiore diffusione dell'olio di oliva.

ARNONE. Sarebbe interessante fare un esame statistico di questo tipo.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo riconferma di non essere in ritardo, come altre volte, nel recepimento della direttiva in questione, avendo presentato il disegno di legge in esame fin dall'aprile 1977.

Ne sollecitiamo quindi l'approvazione; aggiungo fin da ora di concordare con la modifica predisposta dal relatore all'articolo 2 che ha lo scopo di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti.

Non mi trova completamente d'accordo invece l'ipotesi di una riduzione delle pene, che preferirei rimanessero nei termini proposti dall'attuale formulazione degli articoli relativi.

Fatte queste precisazioni, il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1977, nei prodotti di cui all'articolo 1 il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

Il relatore, Del Duca, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « A decorrere dal 1° luglio 1977 » *con le parole* « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

DEL DUCA, *Relatore.* A parte il fatto, come ho prima detto, che è impossibile pensare in questa materia ad un effetto retroattivo, la dizione da me suggerita si ricollega perfettamente a quanto disposto dal successivo articolo 4 del disegno di legge in esame.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Anche il Governo ritiene che la data del 1° luglio 1977 debba essere modificata perché ormai è superata, però bisogna prevedere un margine di tempo per l'eliminazione delle scorte, e prevedere che questa legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-

ne nella *Gazzetta Ufficiale* non risolve niente, non sodisfa questa esigenza. Il Governo suggerirebbe pertanto una data precisa, quella del 1° gennaio 1979.

MARRAFFINI. Non possiamo ignorare però che, nell'ambito della Comunità economica europea, non vengono consumati oli con un contenuto di acido erucico superiore al 10 per cento, mentre da noi, attualmente, è ammesso il 15 per cento, per cui c'è il rischio di far vendere in Italia quell'olio di colza che non trova un altro mercato nella CEE.

Il problema delle scorte esiste, però non è solo nostro, ed è da anni che stiamo pagando uno scotto perché nel 1977 siamo stati uno dei pochi paesi, o forse l'unico, a non stabilire nel 10 per cento il limite massimo consentito di acido erucico nell'olio di colza.

Sono quindi contrario all'emendamento del relatore.

DEL DUCA, *Relatore*. Se venisse accolto il mio emendamento si potrebbe facilmente superare la questione dell'eliminazione delle scorte modificando il successivo articolo 4, prevedendo, per esempio, che questa legge entri in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; a parte il fatto che il discorso delle scorte dovrebbe già essere superato, perché le industrie avrebbero avuto tutto il tempo – volendo – di procedere alla loro eliminazione.

LUSSIGNOLI. Mi dichiaro favorevole a questo secondo suggerimento del relatore, che mi sembra tale da fugare le preoccupazioni espresse in merito dal Governo.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Un mese penso sia sufficiente; però, se modifichiamo in questo senso l'articolo 4, far riferimento nell'articolo 2 all'entrata in vigore della legge mi sembra ultroneo: basterà sopprimere la data.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella insiste sul suo emendamento ?

DEL DUCA, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 20.000.000.

Il relatore, onorevole Del Duca, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: con l'arresto fino ad un anno.

ARMELLA. Vorrei presentare un emendamento subordinato a quello del relatore poiché mi è sembrato cogliere un atteggiamento contrario del rappresentante del Governo all'emendamento del relatore. Io credo che si possa lasciare al giudice la possibilità di decidere se sia più efficace, a seconda dei casi e a suo giudizio, una pena pecuniaria o una detentiva.

Quindi, se la Commissione riterrà di respingere l'emendamento presentato dal relatore, propongo di sostituire la parola: « e », con l'altra: « o ».

PRESIDENTE. L'onorevole Armella presenta quindi il seguente emendamento:

All'articolo 3 sostituire al quarto rigo la parola: e, *con l'altra*: o.

ARNONE. Il gruppo comunista è contrario ad introdurre modifiche in questa parte del disegno di legge che riguarda i provvedimenti penali da adottare per i trasgressori. Siamo infatti convinti che i reati di questa natura sono capaci di sca-

tenare notevole emozione sociale. Considerazioni di questo tipo, d'altra parte, non sono certo una novità: il Parlamento ha dovuto occuparsene in occasione del recente dibattito sull'amnistia quando ha ritenuto di dover elencare tra i reati capaci di determinare emozione sociale anche quelli presi in considerazione da noi in questo momento.

Il gruppo comunista crede che sia necessario mantenere rigorosamente la previsione di provvedimenti penali nei confronti dei trasgressori in materia alimentare; potremmo piuttosto avanzare delle riserve sulla rigorosità delle sanzioni pecuniarie, ma ci asterremo dal farlo perché pensiamo sia più giusto in questa occasione conservare il testo originario presentato dal Governo, che è conforme al disposto di altre leggi sempre in campo di tutela della salute del cittadino.

SEPPIA. Pur ritenendo che sia giusto e doveroso mantenere un estremo rigore nel punire i contravventori alla disciplina in materia alimentare, non posso fare a meno di sottolineare che vi è uno squilibrio all'interno del disegno di legge al nostro esame. Infatti, nel momento in cui parliamo di arresto, attribuiamo grande valore alla quantità di grassi nocivi contenuti negli oli; tale attribuzione di valore risulta però in contraddizione con la preoccupazione relativa allo smaltimento delle scorte. Ci preoccupiamo, infatti, di esaurirle, il che significa che non esiste un così grande pericolo.

Al fine di rendere più coerente nelle sue diverse parti il disegno di legge, ritengo che sarebbe opportuno depenalizzare questo tipo di reati accogliendo la proposta del collega Armella.

PALOPOLI. È necessario distinguere: una cosa è l'eliminazione delle scorte, un'altra è l'immissione in commercio di determinati prodotti per i quali la legge pone il divieto. Oggi esiste una legge per così dire « di manica larga », ma non spetta certo al produttore prevenire le leggi e quindi quest'ultimo si regola di conseguenza; chi ha prodotto olio contenente il 15 per cento di olio di colza è perfettamente in regola ed ha il diritto di smaltire le proprie scorte. Chi oggi, dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, producesse olio con caratteristiche diverse da quelle ivi definite commetterebbe un reato con lo scopo di realizzare illeciti guadagni.

Mi pare, pertanto, opportuno seguire l'impostazione suggerita dal Governo e sottolineata dal collega Arnone sia per quanto esposto, sia perché sarebbe estremamente grave adottare per questa legge criteri diversi, in tema di sanzioni, da quelli adottati per leggi analoghe.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo insiste affinché venga mantenuto il testo originario, sia per evitare infrazioni e salvaguardare la salute del cittadino, sia perché in materie analoghe vengono sempre previste sanzioni penali. Il decreto ministeriale n. 706, infatti, esclude la depenalizzazione per infrazioni in materia alimentare ed inoltre non è possibile accettare la proposta del collega Armella che pone in alternativa all'arresto una pena pecuniaria, in quanto non si potrebbe evitare lo squilibrio tra un anno d'arresto per l'appunto e il minimo della pena pecuniaria.

DEL DUCA, *Relatore*. L'emendamento da me presentato si ispirava al fatto che, una volta accettato l'inserimento di una percentuale anche se minima di acido erucico nell'olio di semi vari, è molto difficile – almeno così mi è stato spiegato – effettuare delle analisi chimiche assolutamente precise. Se la differenza di percentuale di acido erucico è macroscopica, il problema non esiste; se si tratta, invece, di differenze dell'ordine dello 0,50 per cento, l'analisi potrebbe non essere veritiera per cui puniremmo con l'arresto persone sostanzialmente non colpevoli.

Se il Governo, comunque, ritiene opportuno, alla luce delle dichiarazioni fatte dal sottosegretario, mantenere il testo originario, ritiro il mio emendamento, ma mi associo a quello presentato dall'onorevole Armella considerando anch'io che sia

giusto lasciare al giudice la possibilità di decidere.

PRESIDENTE. Onorevole Armella, lei mantiene il suo emendamento ?

ARMELLA. Mantengo il mio emendamento perché non sono convinto delle osservazioni fatte. Nella nostra legislazione vi è la prevalenza a voler considerare dolosi quei reati volontariamente commessi per motivi di interesse e di speculazione e contravvenzionali; in reati come questi possono incorrere tutti: i produttori e anche i commercianti che per negligenza o mancato controllo hanno quel determinato tipo di merce in magazzino. Si tratta di un tipo di reati che già di per sé e punito in modo non troppo severo, e ciò avviene maggiormente quanto più la pena è grave (cioè quando si tratta di comminare l'arresto). Se si concede al giudice la facoltà di scegliere, a seconda del caso che ha davanti, tra l'arresto e l'ammenda, che viene anche segnata sul certificato penale, certamente la pena sarà erogata più facilmente. Dobbiamo anche considerare che per un certo tempo si continueranno a vendere quegli oli prodotti prima dell'entrata in vigore della legge ed anche oli prodotti dopo, non essendo prevista l'indicazione della data di produzione sulla confezione, e i controlli in proposito saranno molto difficili.

È un errore credere che la pena dell'arresto risolva la situazione per le considerazioni già svolte. Non potremmo prevedere l'erogazione di due pene diverse: una per i casi di semplice negligenza, l'altra per coloro che volontariamente infrangono la legge, ed allora rientreremmo in un altro tipo di reato che possiamo specificare. Ma continuando a considerare tale reato solo di natura contravvenzionale, a mio avviso la pena dell'arresto non comporterà un maggior rigore: in realtà, al contrario vi sarà una punibilità minore.

Mantengo pertanto il mio emendamento che prevede una pena alternativa, da erogare a discrezionalità del giudice a seconda della gravità del reato.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli Stati membri della CEE sono tenuti a recepire le direttive comunitarie, ma è lasciata alla loro discrezionalità l'entità della pena da erogare. Ritengo quindi necessario mantenere la formulazione prevista dall'articolo in esame e mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento Armella: in via subordinata, qualora la Commissione ritenesse di accoglierlo, chiedo che sia almeno elevato il minimo della pena pecuniaria prevista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Armella all'articolo 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DEL DUCA, *Relatore*. Con la modifica apportata all'articolo 2 che consente lo smaltimento delle scorte, ritengo inutile prevedere un termine successivo per l'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi » (1374):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . .	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Agnelli Susanna, Armella, Arnone, Bisignani, Brusca, Colomba, Del Duca, Forni, Gasco, Giovanardi, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Milano De Paoli Vanda, Monteleone, Morini, Palopoli, Presutti, Sandomenico, Savino, Seppia, Tessari Giangiacomo, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO